

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2502

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SISTO, GIORDANO, SOBRERO, CALVETTI, FUSARO, BOTTA

Presentata il 14 novembre 1973

Norme per l'espletamento delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche nelle scuole medie e per il funzionamento dei corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria (CRACIS)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, nelle scuole medie sono in atto funzionanti, a titolo di sperimentazione — in attesa della futura disciplina prevista dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola — corsi per lo svolgimento di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, nonché corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria (CRACIS).

Tali attività riguardano, in particolare, corsi di pre-scuola, interscuola e doposcuola, per i quali il personale docente impegnato viene regolarmente retribuito, mentre nessun compenso è previsto per il personale non docente, né vengono assegnate alle scuole medie unità di personale all'infuori degli organici previsti dalle vigenti disposizioni, i quali sono

già carenti in rapporto alle normali incombenze istituzionali.

Orbene, se è intenzione del Governo di attuare le attività in parola, in attesa di dare a tutto il settore un definitivo assetto, si appalesa, contestualmente, la necessità di provvedere, in via provvisoria, a sopperire alle deficienze lamentate.

E con questo intendimento che sottoponia all'approvazione dell'assemblea la presente proposta di legge, che prevede l'attribuzione al personale non docente di un compenso forfettario per lavoro straordinario e che non determina nuovi oneri, in quanto la spesa trova copertura nel normale stanziamento al capitolo 1763 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino all'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, per lo stato giuridico del personale della scuola e per la disciplina di tutte le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, al personale non docente delle scuole medie - dove funzionano corsi di pre-scuola, inter-scuola, doposcuola e corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria (CRACIS) - è attribuito, oltre ai compensi per lavoro straordinario previsti per le normali incombenze di istituto dalle vigenti disposizioni, un compenso forfettario per lavoro straordinario pari a 40 ore mensili *pro capite*.

Il predetto compenso forfettario è remunerativo di tutte le prestazioni e può essere corrisposto per non più di 11 mesi all'anno. Esso è proporzionalmente ridotto in caso di assenze dal servizio diverse da quelle dovute al congedo ordinario.

Le unità di personale non docente che potrà essere impiegato nelle attività di cui al presente articolo sono determinate in relazione al numero degli alunni e delle classi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 e dall'articolo 12 della legge 1° luglio 1940, n. 899.